



Prefettura di Milano –
Ufficio Territoriale
del Governo



Tribunale di Milano



Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Milano



Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale
della Lombardia



Agenzia delle Entrate -
Riscossione
Direzione Regionale
della Lombardia



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
Direzione di
Coordinamento
metropolitano di Milano



Commissione Regionale
Lombardia



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Banca d'Italia

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo
- Tribunale di Milano
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia
- Agenzia delle Entrate - Riscossione – Direzione Regionale della Lombardia
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano
- A.B.I. – Commissione Regionale Lombardia
- Banca d'Italia - Sede di Milano

di seguito congiuntamente denominate “le Parti”

premessato che

- la legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificata dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3, prevede l'elargizione, in favore dei soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, danneggiati da attività estorsive, di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede l'erogazione, in favore dei soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che dichiarino di essere vittime del delitto di usura, l'erogazione di mutui senza interesse;
- la legge 20 ottobre 1990, n. 302, prevede l'elargizione, in favore dei soggetti che subiscano una invalidità permanente per effetto di lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p., di una somma di denaro in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata;
- in favore dei soggetti che abbiano richiesto le predette elargizioni/erogazioni sono, altresì, previsti (dall'art. 20 della legge n. 44/1999) i seguenti benefici:
 - a) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati (comma 1);
 - b) i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni (comma 2);
 - c) i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo, sono sospesi dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione (comma 3);
 - d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, sono sospesi dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione (comma 4);

- e) le proroghe e le sospensioni dei termini sopra elencate hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo (comma 7).
- ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 44/1999 è indispensabile che il soggetto richiedente:
- a) rivesta la qualifica di persona offesa dal reato che ha causato l'evento lesivo (anche ai sensi dell'art. 90, 3° co., c.p.p., nei casi in cui la richiesta venga formulata dai superstiti espressamente indicati dalla legge);
 - b) abbia fatto pervenire alla Procura della Repubblica, direttamente ovvero tramite il Prefetto, l'istanza diretta ad ottenere l'elargizione e/o l'erogazione delle somme di denaro previste dalle leggi n. 44/1999, n. 108/1996 e n. 302/1990;

considerato che

la corretta e tempestiva applicazione degli ulteriori benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 44/1999 postula il coinvolgimento di una pluralità di Enti, la cui azione appare opportuno coordinare mediante la stipula del presente protocollo d'intesa.

Tanto premesso e considerato, si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra le Parti al fine dello scambio coordinato delle informazioni necessarie alla corretta e tempestiva applicazione dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 44/1999 in favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione e/o l'erogazione delle somme di denaro previste dalle leggi n. 44/1999, n. 108/1996 e n. 302/1990.

ARTICOLO 2

Impegni delle Parti

Con la firma del presente Protocollo, i sottoscrittori assumono i seguenti impegni:

- La Prefettura, ricevuta l'istanza diretta ad ottenere l'elargizione e/o l'erogazione delle somme di denaro previste dalle leggi n. 44/1999, n. 108/1996 e n. 302/1990, compilerà l'elenco delle procedure esecutive eventualmente in corso a carico del richiedente e informa la Procura della Repubblica competente ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici di cui all'art. 20 della legge n. 44/1999;

- nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 44/1999 venga presentata direttamente alla Procura della Repubblica, la stessa, verificata la propria competenza, chiederà alla Prefettura – ai fini della prova del presupposto della sospensione/proroga dei termini – la trasmissione di copia dell'istanza di elargizione e/o erogazione delle somme di denaro previste dalla legge n. 44/1999;
- la Procura della Repubblica, non appena adottato il provvedimento applicativo dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 44/1999, lo trasmetterà alla Prefettura, all'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia, all'Agenzia delle Entrate- Riscossione - Direzione regionale della Lombardia, all'INPS - Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano, al Giudice o ai Giudici dell'esecuzione presso i quali pendono le procedure esecutive indicate nell'elenco compilato dalla Prefettura, nonché al richiedente l'elargizione e/o l'erogazione delle somme di denaro previste dalle leggi n. 44/1999, n. 108/1996 e n. 302/1990;
- l'Agenzia delle Entrate (Direzione regionale della Lombardia), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Direzione regionale della Lombardia) e l'INPS (Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano), si impegnano ad inoltrare con la massima celerità ai propri uffici territorialmente competenti il provvedimento della Procura della Repubblica applicativo dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 44/1999, per il completamento dell'*iter* procedurale, anche nell'ambito delle procedure stragiudiziali di competenza;
- il Tribunale di Milano potrà in essere ogni utile azione affinché i Giudici dell'esecuzione destinatari della comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dalla Procura della Repubblica ai sensi delle leggi n. 44/1999, n. 108/1996 e n. 302/1990 provvedano a comunicarlo alle Banche di volta in volta interessate, tramite acquisizione al fascicolo del processo. Il Tribunale vigilerà sull'effettiva sospensione delle procedure esecutive;
- la Commissione regionale ABI della Lombardia si impegna a diffondere i contenuti del presente Protocollo a tutte le Banche associate, operanti nel territorio provinciale; si impegna altresì a sensibilizzare le stesse affinché, non appena venute a conoscenza del provvedimento di sospensione in base ai canali di comunicazione di cui al presente Protocollo ovvero da parte dell'interessato, si attivino prontamente affinché questi proceda ritualmente agli adempimenti necessari previsti dalla vigente normativa;
- le Parti di cui al presente articolo, per favorire la migliore circolarità delle informazioni relative alla sospensione dei termini, individuano nell'Allegato A del presente Protocollo i nominativi e i contatti (numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica) dei referenti dei propri Uffici incaricati di assicurare l'ottemperanza alle previsioni di cui sopra, impegnandosi a comunicare ai sottoscrittori ogni eventuale variazione degli stessi;
- la Prefettura di Milano, ricevuta la comunicazione da parte della Procura della Repubblica del provvedimento applicativo dei benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 44/1999 adottato, informerà l'interessato dell'attivazione della rete di supporto sopra descritta con apposita informativa, nella quale indicherà il proprio referente interno per ogni utile riferimento.

ARTICOLO 3

Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo

Anche al fine di facilitare lo scambio informativo, gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo, sotto il coordinamento della Prefettura, si riuniranno con cadenza semestrale al fine di monitorare l'efficacia delle azioni pattuite.

ARTICOLO 4

Diffusione dei contenuti del presente Protocollo

Le Parti sottoscrittrici si impegnano a promuovere la massima diffusione e conoscenza dei contenuti del presente atto.

La Prefettura si impegna a comunicarne i contenuti agli Enti sottoscrittori del “*Protocollo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione nella provincia di Milano*”, siglato il 31 luglio 2018 presso la Prefettura di Milano, perché svolgano un'attività di divulgazione nei confronti dei propri associati e utenti.

ARTICOLO 5

Adesione di altri enti

Il presente documento è aperto all'adesione da parte di altri Enti che possano supportare e favorire lo spirito del Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 29 novembre 2022

Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo
Il Prefetto Renato Saccone

Tribunale di Milano
Il Presidente f.f. Fabio Roia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Il Procuratore Aggiunto Alessandra Dolci

Agenzia delle Entrate– Direzione Regionale della Lombardia
Il Direttore Antonino Di Geronimo

Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale della Lombardia
Il Direttore Francesco Pasquini

INPS - Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano
Il Direttore Michele Salomone

Banca d'Italia – Sede di Milano
Il Direttore Giorgio Gobbi

A.B.I. - Commissione Regionale Lombardia
Il Vice Presidente Giovanni Pontiggia
